Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue:

- di essere titolare di 9 buoni fruttiferi, di cui n. 7 appartenenti alla serie “Q/P” e n. 2 alla serie “Q” , tutti incassati alla scadenza; la somma ricevuta, tuttavia, non corrisponde a quella risultante dall’applicazione delle condizioni riportate su detti titoli;
- i buoni della serie “Q/P” sono stati tutti emessi dopo il Decreto Ministeriale del 13.6.1986 e, nella timbratura sovrapposta dall’intermediario sugli stessi, manca l’indicazione specifica del tasso di interesse per il periodo dal 21° al 30° anno; dal punto di vista formale e letterale, pertanto, l’unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è riportato un importo fisso;
- i buoni della serie “Q” non recano alcun timbro di modifica e riportano a tergo ,dal 21° al 30° anno, un importo bimestrale fisso *“più lire 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”;*
- conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

con la sentenza 13979/2007 e dalla costante posizione dei Collegi ABF è necessario tutelare il legittimo affidamento del risparmiatore sulla validità dei tassi riportati sul titolo;

– nel reclamo presentato infruttuosamente all'intermediario, chiede l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo, quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Parte resistente precisa quanto segue:

- oggetto del presente ricorso sono n. 7 buoni fruttiferi sella serie Q/P e n. 2 della serie Q;
- *preliminarmente*, il ricorso proposto è inammissibile
  - per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la presente controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buoni della serie Q/P emessi nel periodo 1087-1990 mentra l'ABF è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", da ciò discende dunque l'incompetenza ratione temporis dell'ABF;
  - per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e interamente disciplinati da norme di carattere speciale, pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- l'art. 5 del D.M. del 13.6.1986 dispone che "*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», …i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986"* e che "*per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*";
- il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
- non si può ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza della "serie" dei buoni acquistati e del rendimento dei buoni in oggetto;
- la sentenza della Cass. SS.UU. n. 3963/2019, la giurisprudenza di merito (cfr. le 40 sentenze/ordinanze allegate alle controdeduzioni) nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.02.2018 hanno confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario.

Parte ricorrente ha depositato repliche. Insiste per l'accoglimento di quanto già formalizzato in sede di reclamo e quantifica la propria pretesa in complessivi Euro 8.004,08, oltre a Euro 250,00 per spese legali.

Parte resistente chiede il rigetto delle domande.

DIRITTO

L'intermediario ha eccepito l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico del (contratto relativo al) buono di cui è causa.

In altre parole, la contestazione del ricorrente riguarderebbe il comportamento dell'intermediario che, al momento dell'apposizione dei timbri sul buono e nella misura in cui tali timbri non prevedevano i rendimenti per gli anni successivi al 20°, avrebbe ingenerato un affidamento del privato circa l'effettiva applicazione di tale rendimenti.

In tal senso dovrebbe essere letto il riferimento alle "*operazioni e comportamenti*" di cui all'art. 4 comma 4 delle Disposizioni sull'ABF.

Sul punto richiama inoltre il pacifico orientamento dei Collegi secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009".*

Sul punto si rileva che l'eccezione è stata già sollevata più volte a suo tempo, dando adito a orientamenti anche contrastanti dei Collegi territoriali, tanto da richiedere l'intervento del Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 5673/2013. Si rileva che tale decisione è stata emanata in relazioni a buoni cd "a termine", e nello specifico a modifiche dei termini di scadenza dei buoni, ma ha esplicitato in più passaggi che le medesime considerazioni valgono anche per le modifiche dei rendimenti.

Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha statuito che "*si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione del titolo de quo nell'ottobre 1989 le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell'emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all'elemento del termine ultimo per il rimborso del titolo stesso, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF".*

L'intermediario ha ALTRESì eccepito l'incompetenza *ratione materiae* in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni.

Anche questa eccezione è sconfessata dal Collegio di Coordinamento sopra richiamato, affermando che i buoni in esame non costituiscono prodotti finanziari.

Venendo al merito, i buoni in contesa:

a) risultano tutti cointestati con clausola "PFR"

b) i 2 buoni fruttiferi emessi in data 12.8.1987 (cfr. *supra n. 8 e 9*) appartengono alla serie "Q";

c) per quanto riguarda i 7 buoni fruttiferi della serie Q/P, si può osservare che è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie *«P»;* sul fronte è stata stampigliata la serie "Q/P"; sul retro, contengono una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti, è stato apposto il timbro che indica le seguenti percentuali di rendimento crescenti della serie "Q/P" per i soli primi 20 anni:

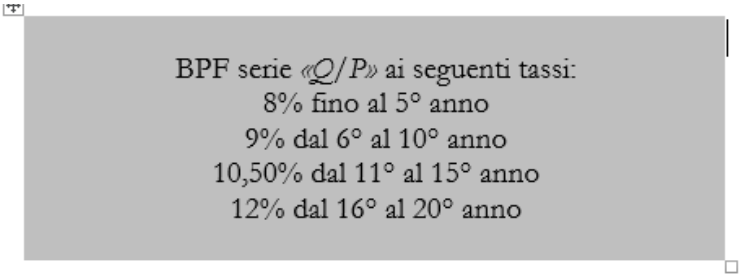
BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

Orbene, quanto ai buoni della serie Q/P la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni … di risparmio*", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".*

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, è di recente intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(…) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta".

Per quanto riguarda detti buoni, dunque, la domanda deve essere accolta.

Per quanto riguarda iinvece i buoni fruttiferi n. 000.054 e n. 000.055 della serie "Q" oggetto del presente ricorso, si può osservare che:

a) entrambi i titoli sono stati sottoscritti in data 22.8.1987, in un periodo nel quale erano in collocamento i buoni ordinari della Serie "Q";

b) risulta essere stato correttamente utilizzato un modulo cartaceo della suddetta serie, ed il timbro apposto riporta gli stessi tassi attesi fino al ventesimo anno già indicati nella tabella dei rendimenti stampata sul retro;

c) parte ricorrente contesta la mancata corresponsione dei rendimenti dal 21° al 30° anno stampati a tergo dei titoli, senza fare alcun cenno ad eventuali differenze di rendimento riconducibili all'applicazione della normativa tributaria;

d) entrambi i buoni sono stati rimborsati in data 28.8.2017 per un importo pari a € 3.216,51 ciascuno.

A tal riguardo, il buono appartenente alla serie "Q" è stato oggetto di esame da parte del Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 giusta la quale, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il*

relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Si rammenta che il DM Tesoro del 23 giugno 1997 (in Gazz. Uff., 24 giugno 1997, n. 145), all'art. 7, disponeva che «*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*».

Il suddetto rimborso risulta coerente con il calcolo dei rendimenti effettuato dal sito Internet di Cassa Depositi e Prestiti.

La domanda, per quanto riguarda i buoni serie "Q", non può dunque essere accolta.

Le spese legali non rappresentano un pregiudizio rimborsabile, in conformità con il costante orientamento del Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI